TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 343

Abrogazione delle disposizioni contrarie al Testo Unico

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Testo Unico o incompatibili con esso. La Commissione centrale per la finanza locale continuera' a funzionare nell'attuale composizione e con la procedura stabilita negli articoli 14 e 15 del R. decreto legge 20 marzo 1930, n. 141, fino a quando non sia data esecuzione agli art. 329 e 330 del Testo Unico.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-343-abrogazione-delle-disposizioni-contrarie-al-testo-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it